

OGGETTO: Richiesta ferie e festività soppresse.

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
e residente a _____
in via _____ n. _____
(tel./cell. _____), in servizio presso codesto Istituto
comprensivo in qualità di

docente S. INFANZIA

S. SEC. 1 GRADO

docente S. PRIMARIA

A.T.A.

a tempo indeterminato

a tempo determinato

avendo già fruito di giorni di ferie...../festività soppresse..... per l'a.s. 20.... /20...., ai sensi del C.C.N.L. (Art 13 per personale a T.D. e Assimilati; art. 19 per personale a T.D. e Assimilati)

CHIEDE

alla S.V. di fruire:

gg. _____ di ferie a. s. 201__/1__ dal _____ al _____

gg. _____ di ferie a. s. 201__/1__ dal _____ al _____

gg. _____ di ferie a. s. 201__/1__ dal _____ al _____

gg. _____ di festività soppresse dal _____ al _____

Comunica di essere reperibile al seguente indirizzo:

_____ tel./cell. _____

(data) _____

(firma) _____

VISTO *si concede*
non si concede

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pasquale TRIVISONNE

- 1) Per il personale a tempo indeterminato e determinato **con più di tre anni di servizio**, la durata delle ferie è di **32** giorni lavorativi più **4** festività soppresse per un totale di **36** giorni. Si considera 1 anno se il servizio è stato prestato per più di **180** giorni anche non consecutivi.
- 2) Per il personale a tempo indeterminato e determinato **con meno di tre anni di servizio**, la durata delle ferie è di **30** giorni lavorati più **4** festività soppresse per un totale di **34** giorni. Tuttavia per periodi di servizio non ricorrenti dal 1.9, si matura una festività soppressa ogni 3 mesi di servizio effettivamente prestato. Pertanto, per i docenti che hanno assunto servizio dopo il 1 settembre, le festività non saranno 4, ma proporzionate al servizio.

Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. Incidono, invece, sulla fruizione del diritto alle ferie e ne comportano di conseguenza, la riduzione proporzionale, le seguenti posizioni di stato: i periodi di astensione facoltativa ridotta al 30% o senza assegni, i periodi di aspettativa per motivi di famiglia, la quale non è computabile come anzianità ad alcun fine.